

ISTITUZIONE DELL'ALBO PER L' ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO

PREMESSO

- che la legittimità dell'istituzione, da parte dei Comuni, di un albo anagrafico - da intendersi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223¹ - è confermata dall'art. 14 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che statuisce: *"Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica"*;
- che pertanto i Comuni hanno tale potere istitutivo, e lo esercitano in conformità alle norme di legge, alle norme costituzionali, alle norme comunitarie ed alle convenzioni internazionali;
- che il diritto di iscrizione anagrafica va letto e interpretato in maniera costituzionalmente orientata. L'art. 2 della Costituzione stabilisce come la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, richiedendo, per questo, l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In ciò, l'iscrizione anagrafica, poiché permette l'accesso ai pubblici servizi, risponde esattamente alla garanzia di tali diritti inviolabili, che la Costituzione indica propri dell'uomo e non limita alla cittadinanza. Allo stesso modo, la garanzia dell'inviolabilità del domicilio, prevista dall'art. 14 della Costituzione non è certamente limitata solo ai cittadini e dunque i Comuni, in merito alla competenza circa l'iscrizione anagrafica, devono adempiere a tale garanzia costituzionale. L'art. 16 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, tale garanzia si estende altresì a tutti coloro che risiedono regolarmente nel Paese e dunque anche ai richiedenti asilo. Inoltre l'iscrizione anagrafica è altresì presupposto per richiedere il gratuito patrocinio, realizzando così il disposto dell'art. 24 c.3 della Costituzione, per cui la Repubblica assicura ai non abbienti i mezzi per agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Così, l'iscrizione anagrafica va assicurata a tutti i residenti, perché costituisce presupposto necessario per l'assistenza sanitaria e per quella sociale: ex art. 32 della Costituzione, tutti hanno diritto alle cure sanitarie ed alla tutela della salute e così, ex art. 38 della Costituzione, gli inabili al lavoro hanno diritto all'assistenza sociale ed i

quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei **diritti umani fondamentali** (Cassazione, Sezioni Unite, 11535/2009, Cassazione n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cassazione civile sez. I 4455/2018).

- che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha evidenziato come *“lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona [...] ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive”* (Corte Costituzionale, sentenze 61/2011, 299/2010, 269/2010, 148/2008, 372/2004);
- che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito espressamente ed inequivocabilmente che l'assistenza sociale, altresì disciplinata nella Legge 132/2018, è competenza esclusiva delle Regioni (Corte Costituzionale, sentenze n. 300 del 2005; n. 156 del 2006; n. 50 del 2008; n. 124 del 2009; nn. 10, 134, 269 e 299 del 2010; nn. 40, 61 e 329 del 2011). Onde evitare un pregiudizio grave ed irreparabile, il Comune, nel garantire il servizio di iscrizione anagrafica, non può negarlo ai richiedenti asilo, alla luce di una probabile illegittimità costituzionale della Legge 132/2018;

DELIBERA

di istituire, per le ragioni sopra esposte, l'albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, comprendenti sia coloro che sono in attesa della pronuncia della Commissione Territoriale sia coloro che non hanno ancora ottenuto un provvedimento definitivo nell'eventuale ricorso giurisdizionale proposto.


